



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 322

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 14 dicembre 2017, n. 2147 avente ad oggetto "Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 - 2020".

Il giorno **02 Marzo 2018** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale”, in particolare gli art. 18 - 20;
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e in particolare gli articoli 47, 48, 49 e 110;
- visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884;
- visto l’Asse 1 “Occupazione” - Obiettivo Specifico 8.2 “Aumentare l’occupazione femminile” – Azione 8.2.1 “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)”, dedicato specificatamente allo Strumento Buoni di Servizio;
- visto l’Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - Obiettivo Specifico 9.3 “Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio educativi rivolti a bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali” – Azione 9.3.3 “Implementazione di Buoni Servizio per servizi socio educativi prima infanzia (anche in ottica di conciliazione) dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socio educativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità e dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione di filiera”, dedicato specificatamente allo Strumento Buoni di Servizio destinati alle lavoratrici a basso reddito;
- visto il Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, approvato con il d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.;
- visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 avente oggetto “Recepimento dell’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rep. atti n. 10/CSR di data 19 gennaio 2017 sul documento recante “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019” e conseguente aggiornamento del calendario vaccinale contenuto nel piano provinciale di promozione delle vaccinazioni per la provincia di Trento, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 17 di data 13 gennaio 2012, poi integrato con deliberazione n. 2970 di data 27 dicembre 2012, con

deliberazione n. 2071 di data 29 novembre 2014, con deliberazione n. 293 di data 4 marzo 2016 e da ultimo con deliberazione n. 2366 di data 16 dicembre 2016”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 8 settembre 2017, n. 1462 avente oggetto *“Disposizioni per l'esecutività del procedimento di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia e alle scuole di infanzia in provincia di Trento di bambini non in regola con gli adempimenti vaccinali per il periodo transitorio dell'anno scolastico 2017/2018 ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 luglio 2017, n.11 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)”;*
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 dicembre 2017, n. 2147 avente oggetto *“Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020”*, atto che ha approvato le modalità di concessione dei Buoni di Servizio e le modalità e termini per la costituzione dell'Elenco dei Soggetti Gestori dei servizi di cura e custodia dei minori finanziabili con lo strumento Buoni di Servizio a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo;
- visto quanto disposto dall'articolo 33 della L.P. 29 dicembre 2017, n. 18, che ha modificato l'iter di assegnazione del Buono di Servizio, nel senso di disporre che il controllo sullo stato vaccinale dei minori inseriti nello Strumento Buoni di Servizio venga fatto dal Soggetto erogatore in sede di attivazione dei servizi conciliativi e non più dall'Amministrazione in sede di assegnazione del Buono di Servizio;
- rilevata la necessità di modificare quanto disposto con la già citata deliberazione 2147/2017 in materia di assegnazione e fruizione dei Buoni di Servizio a quanto introdotto dall'art. 33 della L.P. 18/2017;
- ritenuto opportuno a seguito del disposto normativo sopra citato di prevedere per la fascia di età 6 – 14 anni l'allineamento alle procedure già attuate per la scuola primaria di primo e secondo grado in relazione all'obbligo scolastico, garantendo dunque la possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio indipendentemente dal controllo dello stato vaccinale in quanto l'ottemperanza alla norma è verificata da Dirigente dell'Istituto scolastico/formativo e dall'ASL territoriale di competenza;
- ritenuto opportuno apportare nel testo approvato con la succitata deliberazione n. 2147/2017 specifiche modifiche:
 - di allineamento del testo alla modifica dell'iter di verifica vaccinale per i minori con età tra i 0 e 6 anni;
 - di adeguamento delle sanzioni previste in caso di mancato controllo dello stato vaccinale per i minori con età 0 – 6 anni da parte del Soggetto erogatore;
 - per la puntualizzazione dei requisiti delle risorse professionali impiegate nei servizi conciliativi;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 1 dicembre 2017, n. 2016 avente oggetto *“Modalità e termini per il monitoraggio qualitativo dell'erogazione del servizio secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 578 del 2015 ed il riconoscimento dei percorsi formativi e di mantenimento della competenza professionale per gli operatori dei servizi educativi di conciliazione (art. 9 della L.P. 1/2011)” e delle modalità per l'applicazione allo strumento dei Buoni di Servizio del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante*

"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";

- rilevata la necessità di applicare quanto disposto dall'articolo 33 della L.P. 29 dicembre 2017, n. 18 anche a quanto disposto nell'Allegato B a detta deliberazione 2016/2017, nel senso di stabilire che:
 - dal 1 dicembre 2017 al 29 dicembre 2017 l'Amministrazione procederà d'ufficio al controllo dello stato vaccinale dei minori inseriti nello Strumento Buoni di Servizio, non riconoscendo il controvalore dei servizi resi ai Soggetti Erogatori nel caso di non conformità dei minori;
 - dal 30 dicembre 2017 alla data di approvazione del presente atto l'Amministrazione procederà al controllo dello stato vaccinale dei minori con età 3 mesi – 6 anni inseriti nello Strumento Buoni di Servizio con Buoni emessi dopo il 29 dicembre 2017, a rendicontazione delle attività, non riconoscendo il controvalore dei servizi resi ai Soggetti Erogatori nel caso di non conformità dei minori;
 - dalla data di approvazione del presente atto e fino alla chiusura rendicontativa dei Buoni di Servizio emessi entro il 31 dicembre 2020, l'Amministrazione procederà al controllo dello stato vaccinale dei minori con età 3 mesi – 6 anni inseriti nello Strumento Buoni di Servizio a rendicontazione delle attività, non riconoscendo il controvalore dei servizi resi ai Soggetti Erogatori nel caso di non conformità dei minori e applicando nei confronti del Soggetto erogatore dei servizi le sanzioni previste all'art. 21 dell'Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
- considerato altresì opportuno aprire i termini per l'inserimento nell'Elenco dei Soggetti Erogatori dei Servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio o di Accompagnamento fino al 30 settembre 2020 per permettere il potenziamento dell'Elenco stesso al fine di garantire alle famiglie la maggior possibilità di conciliazione, prevedendo la pubblicazione di specifico avviso;
- rilevato che lo Strumento Buoni di Servizio viene attuato dall'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo con il coordinamento dell'Agenzia provinciale per la famiglia la natalità e le politiche giovanili, e che la stessa Agenzia curerà gli aspetti relativi al monitoraggio qualitativo dello Strumento anche in termini di verifica dei requisiti strutturali ed organizzativi dei Soggetti Erogatori dei servizi di conciliazione inseriti nello specifico Elenco provinciale;
- viste le indicazioni formulate dalla citata Cabina di regia Servizi Prima Infanzia approvate in via definitiva il 9 febbraio 2018, al fine di garantire la piena funzionalità dello strumento dei Buoni di Servizio per la programmazione F.S.E. 2014-2020;
- ritenuto opportuno approvare le modifiche e integrazioni dei "*Criteria, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*", approvati con deliberazione della Giunta provinciale 14 dicembre 2017, n. 2147, così come indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ritenuto, inoltre, opportuno di riapprovare integralmente i "*Criteria, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*", Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di disporre di un unico testo coordinato.

- visti i pareri dei Servizi di staff, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 15 gennaio 2016, n. 6:
 - nota n. 98979 del 16 febbraio 2018 del Dipartimento Affari Finanziari
 - nota n. 94956 del 14 febbraio 2018 del Servizio Pianificazione e controllo strategico

Ciò premesso,

a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e integrazioni dei "*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*", approvati con deliberazione della Giunta provinciale 14 dicembre 2018, n. 2147 di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riapprovare integralmente il testo dei "*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*" (Allegato A – testo coordinato), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, integrato con le modifiche approvate al punto 1) del presente provvedimento;
3. di disporre che lo strumento Buoni di Servizio sia attuato dall'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo in collaborazione con l'Agenzia provinciale per la famiglia la natalità e le politiche giovanili, e che la stessa Agenzia curi gli aspetti relativi al monitoraggio qualitativo dello Strumento anche in termini di verifica dei requisiti strutturali ed organizzativi dei Soggetti Erogatori dei servizi di conciliazione inseriti nello specifico Elenco provinciale (di cui al paragrafo 2 dell'Allegato A del precedente alinea);
4. di disporre le seguenti modalità di verifica dello stato vaccinale dei minori inseriti nello Strumento Buoni di Servizio::
 - dal 1 dicembre 2017 al 29 dicembre 2017 l'Amministrazione procederà d'ufficio al controllo dello stato vaccinale dei minori inseriti nello Strumento Buoni di Servizio, non riconoscendo il controvalore dei servizi resi ai Soggetti Erogatori nel caso di non conformità dei minori così come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale 1 dicembre 2017, n. 2016;
 - dal 30 dicembre 2017 alla data di approvazione del presente atto l'Amministrazione procederà al controllo dello stato vaccinale dei minori con età 3 mesi – 6 anni inseriti nello Strumento Buoni di Servizio con Buoni emessi dopo il 29 dicembre 2017, a rendicontazione delle attività, non riconoscendo il controvalore dei servizi resi ai Soggetti Erogatori nel caso di non conformità dei minori;

- dalla data di approvazione del presente atto e fino alla chiusura rendicontativa dei Buoni di Servizio emessi entro il 31 dicembre 2020, l'Amministrazione procederà al controllo dello stato vaccinale dei minori con età 3 mesi – 6 anni inseriti nello Strumento Buoni di Servizio a rendicontazione delle attività, non riconoscendo il controvalore dei servizi resi ai Soggetti erogatori nel caso di non conformità dei minori e applicando nei confronti del Soggetto erogatore dei servizi le sanzioni previste all'art. 21 dell'Allegato A approvato al precedente punto 2;
5. di demandare al dirigente del Servizio Europa competente in materia di Fondo Sociale Europeo la pubblicazione di un Avviso per l'inserimento nell'Elenco dei Soggetti Erogatori dei Servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio con scadenza il 30 settembre 2020;
 6. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A di cui al precedente punto 1) sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1 - MODIFICHE ED INTERGRAZIONI ALL'ALLEGATO A)

002 Allegato A - MODALITA', TERMINI E AREE DI INTERVENTO DI EROGAZIONE BDS 18-20

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

ALLEGATO 1)

MODIFICHE ED INTERGRAZIONI ALL'ALLEGATO A)

Nell'Allegato A si è provveduto ad adeguare le modalità di assegnazione e fruizione dei Buoni di Servizio a quanto disposto dall'articolo 33 della L.P. 29 dicembre 2017, n. 18 in riferimento al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*". Si è provveduto a definire puntualmente le modalità con cui verrà verificato a livello rendicontativo l'applicazione della norma vaccinale e si sono introdotte le penali per la non ottemperanza.

PARTE PRIMA – SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI

1. Al punto 2.1.3 (Requisiti minimi specifici per le risorse professionali impiegate nell'erogazione dei servizi di conciliazione in favore di minori con età 6 anni – 14 anni (18 anni non compiuti in caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate).

Viene eliminato il paragrafo:

“Le risorse umane impiegate nel servizio dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. *uno dei titoli tra quelli elencati dalla lettera a) alla lettera i) del precedente paragrafo 2.1.1);*
- b. *attestato di Servizio civile svolto in specifico ambito di intervento "assistenza ai minori" per almeno 8 mesi, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'Amministrazione provinciale.*

E' richiesto che almeno 1/3 delle risorse umane impiegate nel servizio debba essere in possesso di una formazione in ambito psico-pedagogico e/o titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente.

Una risorsa umana deve rivestire il ruolo di responsabile dell'area educativa – come definita al precedente punto 2.1.2. al fine di coordinare le restanti risorse umane e sovrintendere alle attività svolte anche su più sedi fino ad un massimo di 4.”

e sostituito con il seguente:

“Le risorse professionali impiegate dovranno:

- a) *almeno 1/3 essere in possesso di uno dei titoli tra quelli elencati dalla lettera a) alla lettera f) del precedente paragrafo 2.1.1.);*
- b) *le restanti risorse umane impiegate nel servizio devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:*
 - o *uno dei titoli elencati dalla lettera g) alla lettera i) del precedente paragrafo 2.1.1);*
 - o *attestato di Servizio civile svolto in specifico ambito di intervento "assistenza ai minori" per almeno 8 mesi, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'Amministrazione provinciale."*

2. Al punto 2.1.5 (Referente dell'area educativa).

Viene sostituito il termine "Responsabile" con il termine "**Referente**". Viene esteso l'obbligo del referente ai 14 anni, prima era previsto fino al 6 anni. Viene aggiunto, dopo il secondo paragrafo, il seguente:

"2) per i servizi resi a minori con età 6 – 14 anni (Fascia C) deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. *uno dei titoli tra quelli elencati dalla lettera a) alla lettera c) del precedente paragrafo 2.1.5. 1);*
- b. *possesso di titolo di studio idoneo - o qualifica - per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente nel sistema scolastico educativo della Provincia autonoma di Trento;*
- c. *attestato OLP (Operatore Locale di Progetto) rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'Amministrazione provinciale a seguito della frequenza del corso SCULP OLP del Servizio civile Nazionale o Provinciale, e successivo servizio svolto in specifico ambito di intervento "assistenza ai minori" per la fascia 6/14 anni per almeno 36 mesi (anche non continuativi) purché negli ultimi 10 anni;*
- d. *esperienza coerente con il profilo professionale con la qualifica o la mansione di referente e/o coordinatore dei progetti e/o dell'equipe educativa per la fascia 6/14 anni. Tale esperienza deve essere documentata e pari ad almeno 36 mesi (anche non continuativi) purché negli ultimi 10 anni, maturata in strutture pubbliche o private accreditate e operanti in ambito educativo per la corrispondente fascia di età.*

Il referente dell'area educativa nella fascia 6/14 può svolgere le attività sopra menzionate, anche su più sedi operative fino ad un massimo di 4 e comunque con un rapporto numerico pari al massimo di un referente ogni 15 operatori".

3. Al punto 2.2.2 (Requisiti strutturali specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni).

Viene aggiunta, all'inizio del paragrafo, la seguente frase: "**I requisiti strutturali specifici, per i servizi erogati a minori con età 3 mesi – 3 anni, si differenziano in base al numero di minori accolti, rispettivamente per più di sei o fino a sei**". Viene aggiunta, alla fine del punto 1) la seguente frase: "**Per gli Asili Nido Aziendali valgono i requisiti definiti con deliberazione della Giunta provinciale 12 maggio 2017, n. 714.**"

4. Al punto 2.4 (Requisiti di progettualità pedagogico educativa).

Viene aggiunta, all'inizio del paragrafo, la seguente frase: ***“Ogni Soggetto erogatore deve essere in possesso di un progetto pedagogico-educativo per ogni servizio attivato. Il progetto pedagogico-educativo presentato dal Soggetto erogatore deve essere validato dalla competente Struttura provinciale prima dell'avvio di ogni attività”***.

5. Al punto 2.4.1 (Requisiti richiesti per i servizi di conciliazione erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni (Fascia A)).

Viene eliminato il seguente capoverso: *“Tale progetto pedagogico-educativo deve riportare il nominativo del redattore e del supervisore dell'area educativa (eventualmente anche coincidenti) e le rispettive firme. Il progetto può essere redatto da operatore in possesso dei requisiti individuati dal precedente paragrafo 2.1.2 lettera a) e deve essere supervisionato dal responsabile dell'area educativa.*

Se il responsabile dell'area educativa è esterno al Soggetto Erogatore si dovranno specificare le modalità con cui viene svolta l'attività di supervisione, che come minimo, deve prevedere la presenza del responsabile dell'area educativa in ogni sede operativa per almeno 3 volte all'anno” e sostituito con il seguente: *“Tale progetto è redatto e firmato da un operatore in possesso dei requisiti individuati dal precedente paragrafo 2.1.2 lettera a) e deve essere supervisionato dal referente dell'area educativa. Le due figure possono essere anche coincidenti. Se il referente dell'area educativa è esterno al Soggetto Erogatore si dovranno specificare nominativo e modalità con cui viene svolta l'attività di supervisione.*

La supervisione deve essere adeguatamente documentata e deve prevedere, in ogni sede operativa, almeno 3 incontri per anno educativo”.

6. Al punto 2.4 (Requisiti di progettualità pedagogico educativa).

Viene aggiunto, dopo il paragrafo 2.4.1., il nuovo paragrafo 2.4.2.:

“2.4.2) Requisiti richiesti per i servizi di conciliazione erogati in favore di minori con età 3 anni – 16 anni (Fascia B e Fascia C).

Il progetto pedagogico educativo è redatto e firmato da un operatore in possesso dei requisiti individuati dal precedente paragrafo 2.1.3 lettera a) e deve essere supervisionato dal referente dell'area educativa. Le due figure possono essere anche coincidenti. Se il referente dell'area educativa è esterno al Soggetto Erogatore si dovranno specificare nominativo e modalità con cui viene svolta l'attività di supervisione.

La supervisione deve essere adeguatamente documentata e deve prevedere, in ogni sede operativa, almeno 3 incontri per anno educativo.

Per tutti i servizi erogati, sia con carattere di continuità e stabilità, sia in modo complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali, il Soggetto erogatore deve presentare un progetto pedagogico educativo che tenga conto di:

- tipologia della proposta (colonia, aiuto compiti, attività sportiva, ecc) ed esemplificazione delle attività;*
- organizzazione: età destinatari della proposta, numero massimo, tempi e spazi;*
- alternanza e differenziazione delle diverse tipologie di attività a seconda dell'età dei bambini;*
- relazione e modalità di coinvolgimento delle famiglie”.*

PARTE SECONDA – Destinatari e modalità di utilizzo dei Buoni di Servizio

1. Al punto 4 (Destinatari dei Buoni di Servizio).

Viene aggiunta, alla fine del 4 capoverso, la seguente frase: ***“per i servizi richiesti per minori con età compresa tra i 3 mesi e i 6 anni (ivi compresi i servizi conciliativi resi presso gli Asili Nido Aziendali rientranti cofinanziati con lo Strumento buoni di Servizio);”***.

2. Al punto 4 (Destinatari dei Buoni di Servizio).

Viene aggiunta, alla fine del 4 punto al penultimo capoverso, la seguente frase: ***“fatto salvo l’ottemperare a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i. che sarà verificato dal Soggetto Erogatore ai fini dell’erogazione del servizio ivi compresi i servizi conciliativi erogabili tramite lo Strumento Buoni di Servizio Aziendali.”***

3. Al punto 5 (Servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio).

Viene aggiunto, alla fine della lettera A), la seguente specifica: ***“Asili Nido Aziendali, come definiti con deliberazione della Giunta provinciale 12 maggio 2017, n. 714”***, e viene aggiunta, alla fine del terzo capoverso la seguente frase: ***“lavorativo o l’assegnazione di Buoni di Servizio Aziendali come definiti con deliberazione della Giunta provinciale 12 maggio 2017, n. 714.”***

4. Al punto 6 (Copertura dei costi e valore nominale del Buono di Servizio).

Al punto 2) viene sostituito il termine “*l’orario*” con il termine “*il periodo*”.

5. Al punto 6 (Copertura dei costi e valore nominale del Buono di Servizio).

Al quinto capoverso viene eliminata la seguente frase: “*con età compresa tra i 6 e i 14 anni*” e sostituita con la seguente “*dai 6 anni in su (fascia C)*”.

6. Al punto 6 (Copertura dei costi e valore nominale del Buono di Servizio) – VALORE NOMINALE.

Viene cancellato il terzo paragrafo:

“I soggetti richiedenti possono acquisire un numero massimo di:

- *cinque buoni nell’arco di ogni anno solare per servizi richiesti nei confronti di minori con età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. non è possibile attivare un altro Buono se non si sono utilizzati i già concessi per almeno il 70% del loro valore. In caso di effettiva necessità è possibile richiedere un unico buoni cumulativi per l’anno solare dell’importo massimo equivalente alla somma dei 5 buoni;*
- *tre buoni nell’arco di ogni anno solare per servizi richiesti nei confronti di minori con età compresa tra i 3 anni e i 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza). non è possibile attivare un altro Buono se non si sono utilizzati i già concessi per almeno il 70% del loro valore. In caso di effettiva necessità è possibile richiedere un unico buoni cumulativi per l’anno solare dell’importo massimo equivalente alla somma dei 3 buoni.*

e sostituito con il seguente:

“Nell’arco di ogni anno solare i soggetti richiedenti possono acquisire un numero massimo di:

- *cinque buoni in caso di servizi richiesti esclusivamente nei confronti di minori con età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. In caso di effettiva necessità è possibile richiedere buoni cumulativi per l’anno solare dell’importo massimo equivalente alla somma dei 5 buoni;*
- *tre buoni in caso di servizi richiesti nei confronti di minori con età compresa tra i 3 anni e i 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza). In caso di effettiva necessità è possibile richiedere buoni cumulativi per l’anno solare dell’importo massimo equivalente alla somma dei 3 buoni.*

È possibile presentare un’unica richiesta di Buono di Servizio a valere sullo stesso mese di assegnazione. Non è possibile richiedere un nuovo Buono di Servizio se non è stato attivato il Buono di Servizio precedentemente concesso.”

7. Al punto 6 (Copertura dei costi e valore nominale del Buono di Servizio) – VALORE NOMINALE.

Viene aggiunta, il coda al quarto capoverso, la seguente frase: ***“Non è possibile attivare un nuovo Buono se non si è utilizzato il Buono di Servizio precedentemente concesso per almeno il 70% del suo valore.”***

8. Al punto 7 (Termini e modalità di presentazione delle domande di Buono di Servizio e relativa documentazione).

Al terzo capoverso viene tolta la lettera c):

“c) documentazione attestante l’ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i.;” e si procede a riassegnare le lettere.

9. Al punto 7 (Termini e modalità di presentazione delle domande di Buono di Servizio e relativa documentazione).

Viene eliminato il quinto capoverso:

“Le domande di Buono di Servizio presentate per servizi di cura e di custodia in favore di minori con età tre mesi – tre anni motivate dall’inconciliabilità di orario del/i nido/i d’infanzia con gli orari dei lavoro o di formazione/riqualificazione del richiedente, sono soggette a preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione”.

10. Al punto 9 (Obblighi di utilizzo da parte dei destinatari dei Buoni di Servizio).

Viene aggiunta, al la fine della lettera a) del 3 capoverso, la seguente frase: ***“e previo svincolo da parte dell’Ente Erogatore della quota di Buono di Servizio non fruita”***.

11. Al punto 9 (Obblighi di utilizzo da parte dei destinatari dei Buoni di Servizio).

Viene cancellato il 5 capoverso:

“5. Il titolare deve ottemperare a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie

relative alla somministrazione di farmaci” e a quanto disposto alle deliberazione della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i.”

e sostituito con il seguente:

- “5. Il titolare, per attivare i servizi di conciliazione richiesti favore di minori con età 0 – 6 anni (Fascia A e Fascia B), deve ottemperare a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e a quanto disposto alle deliberazione della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i.. Tale ottemperanza sarà verificata dal Soggetto Erogatore entro l’avvio del servizio di conciliazione. La mancata ottemperanza comporta il non riconoscimento del controvalore dei servizi conciliativi resi”.**

PARTE TERZA – Condizioni contrattuali che regolano i rapporti giuridici fra la Provincia autonoma di Trento ed i Soggetti erogatori dei servizi

1. Al punto 10 (Obblighi a carico dei Soggetti erogatori).

Viene cancellato il 3 capoverso:

- “3. Erogare i servizi conciliativi nel rispetto di quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e a quanto disposto alle deliberazione della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., applicando dette norme a tutti i minori beneficiari dei servizi di conciliazione erogati ancorché parte di detti minori non rientri nello Strumento Buoni di Servizio”;**

e sostituito con il seguente:

- “3. Erogare i servizi conciliativi, ai minori in età 0 – 6 anni, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e a quanto disposto alle deliberazione della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., applicando dette norme a tutti i minori in età 0 – 6 anni beneficiari dei servizi di conciliazione erogati ancorché parte di detti minori non rientri nello Strumento Buoni di Servizio”.**

2. Al punto 10 (Obblighi a carico dei Soggetti erogatori).

Nel 6 capoverso vengono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: *“finanziabili dallo strumento”*.

3. Al punto 10 (Obblighi a carico dei Soggetti erogatori).

Viene aggiunta, nel 9 capoverso, la lettera e):

“e) dopo aver verificato, per i minori in età 0 – 6 anni, l’ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante *“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”* e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i.”.

4. Al punto 11 (Luogo di erogazione del servizio).

Nel primo capoverso, prima del termine Progetto di Erogazione del Servizio, vengono aggiunte le parole: *“tariffario di riferimento del”*.

5. Al punto 21 (Penali, sospensione dell’accreditamento e risoluzione del contratto).

Vengono aggiunti, nella prima parte, i punti 9 e 10:

“9. nel caso in cui l’Amministrazione accerti che l’Erogatore ha svolto servizi conciliativi per minori in età 0 – 6 anni finanziati attraverso lo Strumento Buoni di Servizio, senza aver verificato l’ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante *“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”* e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., l’Amministrazione non riconoscerà il controvalore dei servizi erogati e potrà procedere ad applicare nei confronti dell’Erogatore di un’ulteriore penale pari al 10% dell’ammontare complessivo dei servizi erogati in difformità;

10. nel caso in cui l’Amministrazione accerti che l’Erogatore ha svolto servizi conciliativi per minori in età 0 – 6 anni non finanziati attraverso lo Strumento Buoni di Servizio, senza aver verificato l’ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante *“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”* e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., l’Amministrazione potrà procedere ad applicare nei confronti dell’Erogatore una penale pari a 100,00 euro al mese (o frazione di mese) per ogni minore che non risulti conforme all’obbligo vaccinale, oltre a procedere con la sospensione o revoca dell’accreditamento come indicato nella successiva lettera B).”